



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 46/22/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI TELEGENOVA
PRODUCTION S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELEGENOVA”) PER LA
VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA
NELL’ART. 38, COMMA 9, D.LGS. 177/05**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM LIGURIA N. 3/2021 -
PROC. N. 05/22/ZD-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 7 aprile 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito anche Testo unico;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione*”;

dell'evoluzione delle realtà del mercato” e in particolare l’art 71, comma 2 ai sensi del quale “I procedimenti per l’irrogazione di sanzioni amministrative, i quali alla data di entrata in vigore del presente testo unico risultino non ancora definiti, proseguono con l’applicazione delle norme di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 413/21/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Liguria del 22 marzo 2013, n. 8 istitutiva del Comitato Regionale per le Comunicazioni Liguria;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1°



gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Liguria le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*”

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Liguria è stata accertata e contestata e poi notificata, in data 02 dicembre 2021, alla società Telegenova Production S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo Telegenova la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 nella misura e nella data, di seguito, riportata.

GIORNO	FASCIA ORARIA	AFFOLLAMENTO ORARIO
23/10/2021	11:00:00 -12:00:00	46,29%
23/10/2021	13:00:00 - 14:00:00	39,97%
30/10/2021	11:00:00 - 12:00:00	48,76%

2. Deduzioni della società

La parte, nel presentare al Comitato regionale per le comunicazioni Liguria scritti difensivi, ha chiesto l’archiviazione del procedimento sanzionatorio, eccependo quanto segue.

“[...] le fasce orarie indicate nel provvedimento (11-12 e 12-13) vengono principalmente utilizzate dall'emittente per la trasmissione di televendite e non di pubblicità, in quanto quest'ultime sono concentrate prevalentemente, nel rispetto della normativa nazionale, in prima e seconda serata.

Dette televendite, così come disposto dal comma 2-bis dell'art. 40 del D.LGS. 177 del 2005, sono chiaramente distinguibili e riconoscibili rispetto al contenuto editoriale, tenute distinte con mezzi ottici ed acustici dal resto del programma.

Conseguentemente tali finestre di televendita, in virtù della medesima disposizione, non concorrono nel computo dei limiti di cui l'art. 38 del D.LGS. 177 del 2005.

Pertanto, alla luce delle semplici presunzioni, di cui l'atto datato 2 dicembre 2021, l'emittente ha effettuato delle ulteriori verifiche sul palinsesto andato in onda, dalle quali è emerso che: nella fascia oraria 11-12 del 23 ottobre 2021 sono stati trasmessi un totale di 6 minuti e 25 secondi di pubblicità [...], più precisamente tra le 11.06 e le 11.09 sono stati trasmessi 2 minuti e 50 secondi di spot pubblicitari COMPRESI PROMO PUBBLY IN e PUBBY IOUT, tra le 11.21 e le 11.23 sono stati trasmessi 1 minuto e 30 secondi di spot pubblicitari COMPRESI PROMO PUBBLY IN e PUBBY IOUT; tra le 11.35 e le 11.36 trasmessi 44 secondi di spot pubblicitari COMPRESI PROMO PUBBLY IN e

PUBBY IOUT; tra le 11.59 e le 12.00 sono stati trasmessi 1 minuto e 20 secondi di spot pubblicitari COMPRESI PROMO PUBBLY IN e PUBBY IOUT; nella fascia oraria 12-13 del 23 ottobre 2021 sono stati trasmessi un totale di 30 secondi di spot pubblicitari [...]; nella fascia oraria 11-12 del 30 ottobre 2021 sono stati trasmessi 5 minuti e 39 secondi di pubblicità [...], più precisamente tra le 11.00 e le 11.02 sono stati trasmessi 2 minuti e 50 secondi di spot pubblicitari COMPRESI PROMO PUBBLY IN e PUBBY IOUT, tra le 11.14 e le 11.16 sono stati trasmessi 1 minuto e 30 secondi di spot pubblicitari COMPRESI PROMO PUBBLY IN e PUBBY IOUT, tra le 11.33 e le 11.34 sono stati trasmessi 45 secondi di spot pubblicitari COMPRESI PROMO PUBBLY IN e PUBBY IOUT, ed infine tra le 11.46 e le 11.47 sono stati trasmessi 1 minuto e 34 secondi di spot pubblicitari COMPRESI PROMO PUBBLY IN e PUBBY IOUT.

[...] qualora venisse accertato che si fosse concretato un effettivo superamento della soglia massima, lo stesso debba essere attribuito ad un guasto tecnico, che in considerazione della dimensione dell'emittente e delle difficoltà di gestione della medesima dovute al periodo emergenziale, non è stato possibile riscontrare in diretta”.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito dell’istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Liguria, con deliberazione n. 01 del 07 febbraio 2022, ha proposto a questa Autorità l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Telegenova Production S.r.l..

La suddetta proposta risulta meritevole di accoglimento.

Come rappresentato dall’Organismo regionale in sede di predisposizione della proposta, “*per quanto concerne le televendite [...] le medesime riportano però una durata inferiore a 15 minuti e pertanto concorrono al calcolo dell’affollamento pubblicitario, come sopra richiamato. Tali trasmissioni, sommate alla pubblicità, hanno come effetto il superamento dei limiti dell’affollamento pubblicitario*”.

In particolare, il CO.RE.COM Liguria ha specificato quanto segue.

Il giorno 23 ottobre 2021, nella fascia oraria 11.00.00 – 12.00.00, sono andate in onda due televendite, “*dalle ore 11:10:02 alle ore 11:21:37 per una durata netta di secondi 694,6 e dalle ore 11:23:30 alle ore 11:35:29 per una durata netta di secondi 718,6*” per un “*affollamento pari a 39,25%*”

Il giorno 23 ottobre 2021, nella fascia oraria 13.00.00 – 14.00.00 – sono andate in onda due televendite, “*dalle ore 13:32:07 alle 13:44:05 per una durata netta di secondi 717,6 e dalle ore 13:44:57 alle ore 13:56:31 per una durata netta di secondi 693,6*” per un “*affollamento pari a 39,20%*”.

Il giorno 30 ottobre 2021, nella fascia oraria 11.00.00 – 12.00.00 – sono andate in onda due televendite, “*dalle ore 11:03:07 alle 11:14:41 per un totale netto di secondi 693,6 e dalle ore 11:34:41 alle ore 11:46:15 per una durata netta di secondi 693,6*” per un “*affollamento pari a 38,54%*”.

Infine, riguardo a un presunto “*guasto tecnico [...]*” rappresentato dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa, si fa presente che lo stesso non rileva ai fini dell’archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, in quanto, considerata la

natura obiettiva dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive in misura eccedente il limite di affollamento prescritto, dovendo escludersi, così, ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità.

La violazione della disposizione normativa citata non è, quindi, da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dal fornitore del servizio di media audiovisivo, che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, in quanto, dalla documentazione in atti, non si riscontra il verificarsi di un accadimento estraneo al servizio media audiovisivo atto a generare la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore -, idoneo a ingenerare nella parte la convinzione della liceità della propria condotta (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228).

Nella vicenda in esame, infatti, sulla parte grava una responsabilità di controllo del contenuto dei programmi televisivi trasmessi, compresa la trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive e di verifica della conformità delle stesse alla normativa vigente.

Dai documenti versati in atti, infine, non risulta provato alcun guasto tecnico.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05, “la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva”;

RITENUTA, pertanto, per la violazione del disposto di cui all' art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 2, *lett. a)* e 5, dell'art. 51, decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di gravità lieve in considerazione della rilevazione di isolati episodi di violazione della

disposizione normativa sopra specificata nel corso di dieci giornate di programmazione televisiva oggetto di monitoraggio.

In particolare, il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario di cui all'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 dovuto alla messa in onda di comunicazioni commerciali audiovisive in misura eccedente il limite di affollamento pubblicitario non ha comportato significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori ed eccessivi indebiti vantaggi economici per il fornitore del servizio di media audiovisivo Telegenova.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La parte non ha documentato di aver eliminato o quantomeno attenuato le conseguenze delle violazioni stesse.

C. Personalità dell'agente

La società Telegenova Production S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2020, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 203.181 e un bilancio in utile.

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte comunicazioni commerciali audiovisive deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contestata nella misura di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. due giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;



ORDINA

a Telegenova Production S.r.l. - codice fiscale 02315240990 -, con sede a Genova (GE), via Anton Maria Maragliano, 7/1, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Telegenova” di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione dell’art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 46/22/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 46/22/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 7 aprile 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE

Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giulietta Gamba